

Codice A1813C

D.D. 25 luglio 2025, n. 1464

**Autorizzazione idraulica AI57/2025 per interventi di manutenzione ordinaria del rio San Giovanni in Comune di Volpiano ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022. Richiedente: Comune di Volpiano.**



**ATTO DD 1464/A1813C/2025**

**DEL 25/07/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** Autorizzazione idraulica AI57/2025 per interventi di manutenzione ordinaria del rio San Giovanni in Comune di Volpiano ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.  
Richiedente: Comune di Volpiano.

In data 29/05/2025, protocollo in ingresso 24732, il Comune di Volpiano ha presentato richiesta di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per interventi di manutenzione ordinaria sul alcuni tratti in alveo del Rio San Giovanni nel territorio comunale di Volpiano per complessivi 2000 m.

All'istanza risulta allegata la documentazione tecnica a firma dell'Arch. Luigi Serra e del Responsabile del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione arch. Monica Veronese, approvata con Deliberazione di Giunta n. 69 del 26.05.2025.

In data 18/06/2025 prot ingresso 25736 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni della Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora, Dipartimento Sviluppo Economico della Città Metropolitana di Torino.

In sintesi il progetto prevede il decespugliamento delle scarpate e dell'alveo del rio San Giovanni invasi da rovi, arbusti e erbe infestanti con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta. L'intervento si sviluppa nel tratto urbano compreso tra i ponti di Via Brandizzo (zona cappella di San Rocco) e della Strada Provinciale 17 (zona centro abitato) oltre che per un tratto extra urbano dall'attraversamento zona "Cascina Dente" e zona Cascina Papurella. La durata dei lavori è stimata in 20 giorni lavorativi consecutivi.

Considerato che l'intervento proposto, sotto il profilo meramente idraulico, non incide negativamente sul regime idraulico ma migliora il libero deflusso delle acque e riduce il rischio di fluitazione del materiale vegetale, diminuendo il rischio di ostruzione degli attraversamenti viari presenti lungo il corso d'acqua in oggetto.

Dato atto che il procedimento amministrativo è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/2008;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Volpiano ad eseguire gli interventi di manutenzione della vegetazione presente in alveo e sulle sponde, che dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi previsti potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è fatto assoluto divieto di asportare materiale litoide demaniale d'alveo; detto materiale litoide demaniale proveniente da eventuali scavi/movimentazioni in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda in prossimità dei lavori di che trattasi;
3. è fatto assoluto divieto di depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
4. è fatto assoluto divieto di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi;
5. dovrà essere assolutamente evitato l'accumulo, anche temporaneo, di materiale all'imbocco dei tratti tominati, al fine di evitare possibili occlusioni in caso di eventi intensi. L'esecutore dovrà

provvedere alla rimozione tempestiva del materiale tagliato durante l'avanzamento delle lavorazioni;

6. è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
7. in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati,
8. con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;
9. in base all'art. 37 bis del Regolamento Forestale gli interventi di manutenzione idraulica sono soggetti unicamente alle disposizioni di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e all'articolo 29 delle Norme di attuazione del PAI. Tali interventi, ai sensi dell'art. 13 del D.P.G.R. 16/12/2022 n.10/R, non sono soggetti al pagamento del canone.
10. I tagli, fatti salvi i casi di urgenza con pericolo per pubblica incolumità, sono sospesi dal 31 marzo al 15 giugno
11. le sponde, le opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
12. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
13. è a carico del richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
14. la presente autorizzazione idraulica ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
15. il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente alle previsioni progettuali;
16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente, modifiche agli interventi, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
17. l'autorizzazione idraulica è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Secondo quanto stabilito dalla tabella "canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche" allegato A) alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 e ripreso dalla tabella "canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche" allegato A) alla legge regionale 12 agosto 2013 n. 17

trattandosi di un intervento con finalità di manutenzione di argini, sponde e aree di asservimento idraulico, il valore delle eventuali piante presenti nell'alveo attivo (con esclusione delle isole formatesi all'interno), sulle sponde nonché sulle aree interessate dalla manutenzione è da intendersi nullo.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

il funzionario estensore  
Dott. For. Roberto Cagna

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana  
di Torino)  
Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo